

Regolamento Prestito Obbligazionario

BANCA DEL PIEMONTE
2006-2011 4^a emissione
tasso variabile con cap-step up strike – cedola semestrale

ART. 1 – IMPORTO E TAGLI

Il prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non è specificato, dalle norme legislative, amministrative e regolamentari previste per i titoli obbligazionari emessi da banche. Il prestito obbligazionario di un importo massimo di 20 milioni di euro è costituito da un massimo di n. 20.000 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

ART. 2 - GODIMENTO E DURATA

La durata del prestito è di 60 mesi, a partire dal 04 luglio 2006 (“Data di Godimento”) e fino al 04 luglio 2011 (“Data di Scadenza”). Salvo quanto previsto al successivo art. 7.

ART. 3 - PERIODO DI OFFERTA

Dall’11 maggio 2006 al 14 luglio 2006 salvo chiusura anticipata. Prenotazioni raccolte fino al 03 luglio 2006, regolamento il 04 luglio 2006; dopo, regolamento il giorno successivo alla sottoscrizione con conteggio del rateo maturato.

ART. 4 - PREZZO DI EMISSIONE

Le obbligazioni sono emesse alla pari, ad un prezzo di 1.000 Euro cadauna.

ART. 5 - INTERESSI

Le obbligazioni corrispondono, al lordo dell’imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 10, senza deduzione di spese, cedole semestrali posticipate, pagabili il 04 gennaio e il 04 luglio di ciascun anno a partire dal 04 gennaio 2007 (incluso) al 04 luglio 2011 (incluso).

Il tasso di interesse annuo lordo riferito alla prima cedola semestrale e pagabile il 04 gennaio 2007, è pari al 3,00% annuo lordo.

Il tasso di interesse annuo lordo delle cedole successive pagabili dal 04 luglio 2007 al 04 luglio 2011 sarà pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio di ogni periodo d’interessi ed arrotondato allo 0,01 per cento più vicino, semprechè il tasso così determinato risulti inferiore a:

3,30% per il 2° semestre; 3,50% per il 2° anno; 3,80% per il 3° anno; 4,00% per il 4° anno; 4,20% per il 5° anno;

dove:

per Euribor a sei mesi si intende il tasso interbancario offerto per depositi in Euro a sei mesi quale calcolato (in base ad un criterio di calcolo che tenga conto del numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di trecentosessantacinque giorni) dalla Federation Bancaire Europeenne (Sponsor) e pubblicato alla pagina 248 del sistema Telematico Telerate, ovvero ad altra pagina che dovesse sostituire quest’ultima;

per Giorno Lavorativo si intende un giorno in cui le istruzioni di pagamento o trasferimento in euro possono essere effettuate per il tramite del sistema di regolamento denominato TARGET (Trans-european Automated Real time Gross settlement Express Transfert). Nel caso in cui il tasso Euribor a sei mesi non sia pubblicato, l’Agente di Calcolo assumerà quale parametro alternativo (“Parametro Alternativo”) la media aritmetica del tasso lettera per depositi interbancari in Euro a sei mesi rilevato in base alle quotazioni fornite da almeno due delle quattro Principali Banche Europee (come di seguito definite) alle ore 11.00 a.m. (ora di Bruxelles) del secondo Giorno Lavorativo antecedente la data di godimento.

Qualora non fosse possibile ottenere la quotazione del tasso lettera per depositi interbancari in Euro dalle Principali Banche Europee, sarà assunto quale Parametro Alternativo la media aritmetica del tasso interbancario a sei mesi per finanziamenti in Euro rilevato in base alle quotazioni fornite da due primarie banche europee scelte a discrezione dell’Agente di Calcolo.

Per “Principali Banche Europee” si intendono le quattro principali banche del mercato interbancario europeo che l’Agente di Calcolo selezionerà, a sua discrezione, qualora il tasso Euribor a sei mesi non fosse pubblicato sulla pagina 248 del sistema telematico Telerate.

Nel caso in cui il tasso Euribor a sei mesi non sia rilevabile, si utilizzerà il Parametro Alternativo per la determinazione del tasso di interesse nominale annuo lordo della relativa cedola.

Il calcolo degli interessi sarà effettuato dalla Banca del Piemonte (“l’Agente per il Calcolo”) utilizzando la convenzione giorni effettivi / giorni effettivi (ACT/ACT).

ART. 6 - RIMBORSO

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione alla scadenza del 04 luglio 2011, salvo quanto previsto al successivo art. 7. Successivamente a tale data le Obbligazioni cesseranno di produrre interessi.

ART. 7 - RIMBORSO ANTICIPATO

La Banca del Piemonte si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno diciotto mesi dalla data di emissione e qualora le condizioni di mercato si siano modificate rispetto al momento dell’emissione, al rimborso anticipato delle obbligazioni in circolazione, con preavviso di almeno quindici giorni di calendario, alle seguenti date: 04 luglio 2008 – 04 gennaio 2009 – 04 luglio 2009 – 04 gennaio 2010 – 04 luglio 2010 – 04 gennaio 2011. Anche il rimborso anticipato avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

ART. 8 – CASSE INCARICATE

Le Obbligazioni sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione. Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso le filiali della Banca del Piemonte, presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli dalla stessa amministrati, nonché presso le altre banche incaricate.

ART. 9 – TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione é divenuta rimborsabile.

ART. 10 - REGIME FISCALE

Gli interessi sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per eventuali e successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.

ART. 11 - VARIE

Le comunicazioni di Banca del Piemonte agli obbligazionisti saranno validamente effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a favore della Banca emittente.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse in un giorno non lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive ovvero la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Il possesso della contabile relativa all'operazione di acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Il presente regolamento è redatto in ottemperanza alle norme vigenti nel territorio italiano in materia di raccolta del risparmio e di sollecitazione all'investimento. Non essendo prevista alcuna offerta o collocamento in Paesi diversi dall'Italia, Banca del Piemonte non assume alcuna responsabilità o garanzia in relazione al rispetto delle norme relative alla raccolta del risparmio e alla sollecitazione all'investimento ovvero all'ottemperanza di norme analoghe vigenti in Paesi stranieri.

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Torino.

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato copia del presente regolamento.

DATA

FIRMA